



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 159 del 15/12/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2015, n. 2095

Legge n. 210/1992. Criteri per il pagamento degli arretrati rivenienti dalla rivalutazione dell'indennizzo. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 per iscrizione maggiori entrate, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.R. 23.12.2014, n. 53.

Il Presidente Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Assistenza territoriale, psichiatria e dipendenze patologiche, di concerto con il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, confermata dalla Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e dalla Dirigente della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, riferisce quanto segue:

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - art.114, di conferimento alle regioni delle funzioni e compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita veterinaria;

Visto il DPCM 26 maggio 2000, che ha determinato, tra l'altro, le risorse da trasferire alle regioni in tema di salute umana e sanita veterinaria ed ha individuato, tra le funzioni trasferite, anche quelle in materia di indennizzi di cui alla citata legge 210/92;

Vista la legge regionale 30 novembre 2000, n. 21 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanita veterinaria», art. 10, che ha trasferito alle Aziende Sanitarie Locali i compiti e le funzioni concernenti gli indennizzi di cui alla legge 210;

Considerato che, sulla scorta delle disposizioni dell'art. 14 - comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 122/2010, le risorse da erogare alle regioni in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati sono state azzerate a partire dall'anno 2012;

Vista la sentenza n.293 del 7-9 novembre 2011 della Corte Costituzionale, che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art.11, commi 13 e 14, del succitato D.L. 78/2010 in materia di indicizzazione della quota corrispondente all'indennità integrativa speciale (1.I.S.) degli indennizzi in parola;

Considerato che l'art.1 - comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilita 2015) ha

attribuito alla Regioni un contributo, con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2014, a copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione degli indennizzi ex lege 210 e dagli arretrati spettanti ai cittadini in virtù della indicizzazione della quota corrispondente all'I.I.S.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della Salute, "Riparto del contributo di cui all'art.1, comma 186, della legge 23-12-2014, n.190, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210", pubblicato sulla G.U. n. 167 del 21 luglio 2015;

Visto che il succitato Decreto del MEF attribuisce alla Regione Puglia una somma complessiva pari a € 98.052.790,55, ripartita, per cassa, in € 13.340.515,72 per l'anno 2015, € 26.681.031,44 per l'anno 2016, € 38.554.090,43 per l'anno 2017 ed € 19.477.152,95 per l'anno 2018;

Visto che il medesimo Decreto stabilisce che le regioni utilizzino annualmente il finanziamento ripartito, prioritariamente, almeno per una quota non inferiore al 50%, per il pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 210 fino al 31 dicembre 2011 e, per la restante quota, a compensazione degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi già erogati dalle regioni, a decorrere dal 10 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;

Considerato, inoltre, che detto Decreto statuisce che, ai fini del pagamento dei predetti arretrati, le regioni provvedano in proporzione alle somme dovute ai singoli indennizzati al 31 dicembre 2011;

Visto che la Regione Puglia, nell'anno 2012, in vigore del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario ed in assenza della copertura della spesa da parte dello Stato, ha continuato ad assicurare agli utenti gli indennizzi, ma non ha proceduto alla loro rivalutazione, per cui i cittadini pugliesi sono creditori anche delle somme corrispondenti alla rivalutazione 2012;

Ritenuto opportuno destinare l'intera somma di € 13.340.515,72, attribuita alla Regione Puglia per il 2015, al pagamento in favore di tutti i beneficiari, in primo luogo, delle somme spettanti, nell'anno 2012, per la rivalutazione della quota corrispondente all'I.I.S ed, inoltre, di una quota percentuale del totale degli arretrati spettanti sino al 31 dicembre 2011, con liquidazione a saldo negli anni successivi, in base alle quote ripartite annualmente dal Decreto MEF 27 maggio 2015;

Considerato, inoltre, che, al fine di assicurare uniformità di trattamento nella corresponsione dei suddetti arretrati, si ritiene di fissare criteri univoci di pagamento, a cui ciascuna ASL dovrà conformarsi, anche in adeguamento ai criteri già adottati dal Ministero della Salute per il pagamento degli stessi arretrati a favore degli indennizzati ex lege 210/1992 iscritti nei ruoli ministeriali (v. Relazione al Parlamento 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'Esecuzione delle Pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato Italiano);

Considerato che, in particolare, per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione decennale, di cui agli artt. 2944 e 2946 del Codice Civile, per gli arretrati spettanti, come dispone la Legge di Stabilità 2015, sino al 31 dicembre 2011, il diritto alla rivalutazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2002 per tutte le domande di indennizzo presentate prima del 31 dicembre 2001, facendo salvi eventuali atti interruttivi pervenuti dagli interessati in data antecedente al 31 dicembre 2011, mentre decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'indennizzo per le domande successive al 10 gennaio 2002;

Ritenuto che, per evitare indebiti pagamenti, è necessario escludere dall'elenco dei beneficiari tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno già ottenuto il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale da parte della ASL di competenza o da parte del Ministero della Salute, in esecuzione di una sentenza di condanna, e coloro che, in esecuzione di una sentenza di condanna, abbiano azionato il loro diritto mediante procedure esecutive e siano in attesa di assegnazione di somme da parte del Giudice dell'Esecuzione;

Atteso che, per quanto riguarda gli indennizzati trasferiti da o verso altre regioni in data successiva al 31 dicembre 2011, la corresponsione degli arretrati medesimi deve restare a carico della regione a cui è stato assegnato il corrispondente finanziamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto 27 maggio 2015;

Considerato che le Aziende Sanitarie Locali, pertanto, dovranno effettuare, per ciascuna posizione, un calcolo aggiornato della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale maturata fino al 31 dicembre 2011 nei limiti della prescrizione decennale e in applicazione dei criteri sopra indicati, atteso che la quota degli arretrati da rivalutazione ISS per l'anno 2012 è stata già comunicata dalle ASL a questo Assessorato;

Visto l'art. 20 del D.Lgs 118/2011;

Vista la comunicazione, a mezzo posta elettronica, del Servizio Entrate della Sezione Bilancio e Ragioneria che informa dell'avvenuto incasso della somma di € 13.340.515,72, riferita alla tranche 2015 dei complessivi 98.052.790,55 ripartiti ai sensi dell'art. 1 - comma 186 della L. 190/2014, chiedendone la regolarizzazione nel Bilancio Regionale;

Per quanto innanzi riportato, si propone alla Giunta Regionale:

- Di fissare criteri univoci di pagamento degli arretrati dell'indennità integrativa speciale dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, a cui ciascuna ASL dovrà conformarsi, al fine di assicurare uniformità di trattamento nella corresponsione dei suddetti arretrati;
- Di procedere, ai sensi dell'art. 14 - comma 4, della L.R. 53/2014, giusto Decreto MEF 27 maggio 2015, alla iscrizione in Bilancio delle risorse destinate a compensare gli oneri derivanti dalla applicazione della L. 210/1992, relativamente alla tranche del 2015, pari ad € 13.340.515,72;
- Di autorizzare il Servizio Entrate ad accertare ed incassare la tranche delle risorse 2015, pari ad € 13.340.515,72 già erogate dal MEF, a chiusura del Provvisorio di Entrata n. 4316 del 14.10.2015;

Quanto sopra premesso:

VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e ss.mm. ed ii., art. 42, comma 1;

VISTA la legge regionale di approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015 - 2017, n.53 del 23 dicembre 2014;

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. f) e lett. k) della L.R. n. 7/1997; Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e ss. mm. ed ii.

VARIAZIONE DI MAGGIORE ENTRATA ex art. 14, comma 4 L. R. 53/2014

Procedere, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 118/2011 e dell'art. 14 comma 4 della L.R. 53/2014, alla iscrizione delle maggiori entrate, giusto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, adottato di concerto con il Ministero della Salute "Riparto del contributo di cui all'art.1, comma 186, della legge 23-12-2014, n.190, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio

1992, n. 210 relativamente alla tranche 2015 come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA

Cap.2035770 del Bilancio 2015 “ Trasferimento di risorse per l’esercizio di funzioni e compiti amministrativi conferiti alla regione in tema di salute umana (Art. 114 D.Lgs 112/1998 indennizzi trasfusioni) UPB 2.1.15 codifica economica 2.1.1.1 con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della complessiva somma di €13.340.515,72.

PARTE SPESA

Cap.751000 del Bilancio 2015 “ Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (L. 210/1992 e art. 114 D.Lgs 112/1998) U.P.B. 5.7.1. Missione 13, programma 1, codifica economica 1-4-1-2, codice UE 8 con l’iscrizione in termini di competenza e cassa della complessiva somma di € 13.340.515,72.

Autorizzare il Servizio Entrate ad accertare ed incassare la tranche delle risorse 2015, pari ad €13.340.515,72 già erogate dal MEF, a chiusura del Provvisorio di Entrata n. 4316 del 14.10.2015;

Ai successivi adempimenti contabili provvederà la Dirigente della Sezione “Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione”, a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente proponente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario del Servizio Assistenza Territoriale, Psichiatria e Dipendenze Patologiche, dai Dirigenti del Servizi Assistenza Territoriale, Psichiatria e Dipendenze Patologiche e Gestione Risorse Economiche e Finanziarie e, nonché, dalle Dirigenti della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e della Sezione Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale;

A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

di fare propria la relazione del Presidente, che qui si intende integralmente riportata e trascritta;

- di prendere atto che il Decreto del MEF 27 maggio 2015 attribuisce alla Regione Puglia una somma complessiva pari a € 98.052.790,55, ripartita, per cassa, in € 13.340.515,72 per l’anno 2015, € 26.681.031,44 per l’anno 2016, € 38.554.090,43 per l’anno 2017 ed € 19.477.152,95 per l’anno 2018;

- di destinare l’intera somma di € 13.340.515,72, attribuita alla Regione Puglia per il 2015 dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, al pagamento delle somme dovute ai cittadini per arretrati relativi alla rivalutazione della quota corrispondente all’indennità integrativa speciale di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e ss. mm. ed ii., da erogarsi secondo i criteri sotto riportati:

- in via prioritaria ed immediata, si procederà alla corresponsione delle somme spettanti dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 per la rivalutazione della quota corrispondente all’indennità integrativa speciale, atteso che la quota degli arretrati da rivalutazione ISS per l’anno 2012 è stata già comunicata

dalle ASL a questo Assessorato;

- quindi, alla erogazione di una quota percentuale del totale degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli indennizzi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e ss.mm. ed ii., maturati dagli Aventi diritto fino al 31 dicembre 2011, nei limiti della prescrizione decennale, con liquidazione del saldo negli anni successivi, in base alle quote ripartite annualmente dal medesimo Decreto MEF 27 maggio 2015;

- di disporre che le ASL effettuino, per ciascuna posizione, un calcolo aggiornato della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale maturata fino al 31 dicembre 2011, nei limiti della prescrizione decennale;

- di disporre che il pagamento degli arretrati dell'indennità integrativa speciale spettanti sino al 31 dicembre 2011 decorra dal gennaio 2002 per tutte le domande di indennizzo presentate prima del 31 dicembre 2001, fatti salvi eventuali atti interruttivi pervenuti dagli interessati prima del 10 gennaio 2012, mentre decorra dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa dell'indennizzo per tutte le altre posizioni;

- di escludere dall'elenco dei beneficiari, al fine di evitare indebiti pagamenti, tutti coloro ai quali sia stato già corrisposto il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, sia da parte della stessa ASL, sia da parte del Ministero della Salute, in esecuzione di una sentenza di condanna e coloro che, in esecuzione di una sentenza di condanna, abbiano azionato il loro diritto mediante procedure esecutive e siano in attesa di assegnazione di somme da parte del Giudice dell'Esecuzione;

- di stabilire che la corresponsione degli arretrati spettanti sino al 31 dicembre 2011 a favore degli indennizzati trasferiti da o verso altre regioni successivamente alla stessa data resti a carico della regione di provenienza;

- di stabilire, ancora, che, a seguito dei calcoli delle somme arretrate dovute sino al 31 dicembre 2011, i cui importi saranno comunicati alla Sezione PATP da ciascuna ASL, sarà determinata la quota percentuale da erogare ai beneficiari a titolo di acconto per il 2015, nonché le successive quote a saldo per le annualità successive, secondo il riparto effettuato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 maggio 2015, con successivo atto della Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

- di disporre che le Aziende Sanitarie Locali procedano a liquidare le somme dovute ai cittadini per arretrati, somme che saranno successivamente rimborsate a seguito di rendicontazione delle spese sostenute;

- di procedere alla iscrizione delle maggiori entrate relative al contributo ex lege 210, con riferimento al periodo 1.1.2012-31.12.2014, a copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione degli indennizzi e degli arretrati spettanti ai cittadini in virtù della indicizzazione della quota corrispondente all'I.I.S., giusto Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 maggio 2015, tranche 2015, come indicato nella sezione contabile del presente provvedimento;

- di autorizzare il Servizio Entrate ad accertare ed incassare la tranche delle risorse 2015, pari ad € 13.340.515,72 già erogate dal MEF, a chiusura del Provvisorio di Entrata n 4316 del 14.10.2015;

- di demandare alla Dirigente della Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione l'adozione dei successivi ulteriori adempimenti;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm. ed ii.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano
